

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4298 del 30/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4443 del 30/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6182 del 20/11/2017 è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6353 del 04/12/2018, è stata aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/03/2019.
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6323 del 24/12/2020, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-153 del 15/01/2021, è stata aggiornata e notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/01/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-483 del 02/02/2021, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2021.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 01/03/2021, acquisita al PG/2021/31840, da **CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.** nella persona di Lombardi Giancarlo, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, inerente il Reparto ETP in cui verranno inserite le linee LFT3 e LFT4 ed il Reparto SBS in cui si avrà la conversione in lavorazione poliammide, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Arpae PG/2021/41781 del 17/03/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Considerato che in data 28/04/2021, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2021/66013;

Atteso che in data 28/04/2021 con Nota Arpae PG/2021/66565, sono state richieste integrazioni anche in merito alla comunicazione relativa al recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che in data 26/05/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/83090;

Rilevato che le integrazioni presentate dalla ditta sono risultate incomplete, in data 28/05/2021 con Nota Arpae PG/2021/85245, è stata richiesta la documentazione integrativa mancante;

Visto che in data 28/06/2021 la Ditta ha trasmesso le integrazioni complete, acquisite da Arpae al PG/2021/101152;

Dato atto che in data 12/07/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento "rifiuti" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento "Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e che pertanto con Nota Arpae del 12/07/2021 PG/2021/108891 sono stati comunicati alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 19/07/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2021/112843;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;
- Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 89324 del 26/08/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/132168, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO D.

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.FTER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B, con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO D, con ALLEGATO D parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Richiamata la Nota Arpae PG/2021/121008 del 03/08/2021 con la quale la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha disposto l'assegnazione, alla Dr.ssa Maria D'Angelo, della responsabilità dei procedimenti di Modifiche non sostanziali di AUA e di volture di AUA;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016**, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.FTER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, così come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue**:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B, con ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO D, con ALLEGATO D parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.
- Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537 a "SO.F.TER S.p.A", aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, successivamente aggiornata e volturata a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815 e nuovamente aggiornata in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, e in data 03/02/2021 prot. n. 11046.

Con PEC del 01/03/2021, acquisita al protocollo PG/2021/31840, la ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente a quanto di seguito indicato:

- Reparto ETP - verranno installate le due nuove linee LFT3 e LFT4 provenienti dal sito produttivo situato a Kaiserslautern in Germania (simili alle linee autorizzate LFT1 e LFT2); tale installazione prevede l'inserimento della nuova emissione E48 "REPARTO ETP CAP. Q. - LINEE LFT3 E LFT4" alla quale verranno convogliati solo gli inquinanti "COV" derivanti dal rivestimento del filo con polipropilene (PP) e dal raffreddamento del filo in acqua, mentre le operazioni che possono generare "Polveri", quali il taglio, l'asciugatura, l'insaccaggio e l'imballaggio saranno convogliate alla emissione autorizzata E46 "Aspirazione polveri ETP Cap. Q", già dimensionata per garantire anche le aspirazioni di tali postazioni;
- conferma dell'inserimento della nuova emissione ER2 "Vasche di raffreddamento del filamento rivestito – Reparto ETP" non soggetta all'autorizzazione, in quanto si tratta di uno sfianto e ricambio d'aria di cui al comma 5 dell'art. 272 del Dlgs 152/06 e s.m.i., essendo prevista unicamente per l'estrazione del vapore acqueo che si genera a seguito del raffreddamento in acqua del filo rivestito prodotto dalle linee LFT1 e LFT2, come già indicato nella precedente comunicazione di modifica presentata in data 21/10/2020;
- dismissione della emissione E45 "Taglio in acqua Linea Q0 Cap. Q" dal punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" in quanto relativa alla linea Q0 dismessa;
- Reparto SBS - si avrà la conversione di questo reparto in un reparto di lavorazione della poliammide, simile al reparto "PA" già esistente, e che verrà denominato "PA RECYCLE" - a seguito di tale conversione si avranno le seguenti variazioni:
 - alle emissioni dell'ex reparto SBS (Emissioni E1, E4, E20 ed E37) verrà cambiata la denominazione pertanto la parola "SBS" sarà sostituita dalle parole "PA RECYCLE";
 - nel nuovo reparto PA RECYCLE (Emissioni E1, E4, E20) saranno utilizzati additivi contenenti Rame (Cu);
 - alla emissione E1 ridenominata "Aspirazione polveri PA RECYCLE Cap. L" verranno convogliate tutte le aspirazioni delle macchine/fasi di lavorazioni che possono generare Polveri (mulini, silos di deposito, torri vibranti e trasporti), e sarà necessario un aumento della portata massima dagli attuali 60.000 Nmc/h a 80.000 Nmc/h, mentre il valore limite per il parametro "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" non risulta più pertinente, in quanto le aspirazioni sulle linee/fasi produttive che possono generare COV sono convogliate alla nuova emissione E49 "SCARICO TRAFILE PA RECYCLE - Cap. L", di cui al successivo punto;
 - inserimento della nuova emissione E49 "SCARICO TRAFILE PA RECYCLE - Cap. L" al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a servizio dell'aspirazione sulle trafilate e quindi dei COV generati dalle linee di estrusione primaria e di

compounding (filiera e relativi degasaggi), che sarà dotata di abbattitore ad umido – scrubber a riempimento;

- **dismissione delle seguenti emissioni:**
 - ◆ E2 “Pesatura SBS Cap. L”, E29 “Reparto SBS Cap. L” ed E42 “Aspirazione SBS Cap. L” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;
 - ◆ E43 “Taglio in acqua Linea D6 SBS – Cap L” dal punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”,
in quanto ritenute non più necessarie a seguito della riorganizzazione del reparto SBS e dell’aumento di portata dell’emissione E1;
- **inserimento delle emissioni E50 ed E51 “Taglio in acqua PA RECYCLER – Cap L” al punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”;**
- nei reparti ETP e PA non verranno più utilizzati additivi, generalmente ritardanti di fiamma, contenenti monossido di piombo, pertanto viene richiesta l’eliminazione del valore limite per l’inquinante Piombo (Pb) per le emissioni E28, E30, E33 e E46 del reparto ETP, e per le emissioni E36 e E44 del reparto PA.

Con nota PG/2021/108891 del 12/07/2021 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell’endo-procedimento relativo ai “rifiuti art. 216 D.lgs. 152/06” del 12/07/2021, ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all’accoglimento della istanza di seguito riportati:

“l’invio, senza soluzione di continuità, del granulo macinato agli estrusori non permette di effettuare le verifiche analitiche per determinare la conformità del materiale alla norma UNI 10667, verifiche necessarie per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto la conclusione dell’operazione di recupero R3”.

Con nota del 19/07/2021, acquisita al protocollo PG/2021/112843, come rettificata con documentazione acquisita al PG/2021/122218 del 04/08/2021, la Ditta ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile dell’endo-procedimento relativo ai “rifiuti art. 216 D.lgs. 152/06”, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., con il rapporto istruttorio del 16/08/2021 ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2021/108891 del 12/07/2021.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all’art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento dal momento che in base alle modifiche proposte, grazie al nuovo assetto e alla ottimizzazione delle aspirazioni del reparto ex SBS convertito in reparto PA RECYCLE, si ottiene un bilancio che prevede relativamente all’intero stabilimento:

- una riduzione del flusso di massa (g/h) di Polveri emesse complessivamente pari 11,5 % rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- una riduzione del flusso di massa (g/h) di Composti Organici Volatili emesse complessivamente pari 11,8% rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- un aumento contenuto delle portate massime delle emissioni oggetto di autorizzazione complessivamente pari al 2,4 % rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- l’introduzione nelle emissioni E1, E4 ed E20 dell’inquinante Rame presente in un additivo utilizzato nel nuovo reparto PA RECYCLE con un flusso di massa in emissione estremamente contenuto, a fronte di un consumo orario di tali additivi solidi pari a complessivi 0,18 g/h. L’introduzione del Rame oltre ad essere quantitativamente contenuta viene inoltre compensata dall’eliminazione dell’inquinante Piombo nei reparti ETP e PA.

La Ditta aveva attivato in data 21/03/2018 una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. n. 9/99 e s.m.i., per l’aumento della capacità produttiva da 110.000 t/anno a 165.000 t/anno (attuata tramite l’installazione di nuove linee produttive, l’incremento del numero di giorni lavorativi, la riduzione dei tempi di fermo-linea e di avvio-linea e l’incremento nei margini di potenzialità delle linee), in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria B.2.42) “Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” dell’Allegato B.2 di tale legge. Tale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si era conclusa con la Determinazione num. 14331 del 07/09/18 del Dirigente

del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, che aveva escluso il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. Si valuta che le modifiche della comunicazione in oggetto del 01/03/2021 non rientrano nella categoria B.2.60 "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)" della attuale L.R. 4/18 e s.m.i. (che ha sostituito la precedente L.R. n. 9/99), dal momento che la capacità di trattamento di materie prime non viene aumentata e che le modifiche previste non possono comunque avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente per le motivazioni già riportate sopra con riferimento alle emissioni in atmosfera.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E48 "REPARTO ETP CAP. Q. - LINEE LFT3 E LFT4" al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", con il solo valore limite per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc, (stesso valore limite della emissione similare E33), come già stabilito per l'emissione esistente E33 "REPARTO ETP CAP. Q - Linee LFT1 e LFT2" a seguito delle valutazioni di seguito riportate. L'attività svolta dalle due nuove linee LFT3 e LFT4 rientra al punto 4.5.14 "STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che stabilisce il valore limite di 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili. L'attività rientra anche all'Allegato 4.4 della D.G.R. 2236/09 e smi punto 3., che stabilisce il valore limite per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 20 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) stabilito dalla succitata D.G.R. 2236/09 e smi;
- sostituzione nella denominazione delle emissioni E1, E4, E20 ed E37 del riferimento del reparto, che da SBS passerà a PA RECYCLE;
- inserimento al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" alle emissioni E1, E4 ed E20 del "REPARTO PA RECYCLE CAP. L", alla luce dell'utilizzo di additivi contenenti Rame (Cu), del valore limite per l'inquinante "Rame e suoi composti, espressi come Cu" pari a 5 mg/Nmc (valore limite stabilito dall'Allegato I Parte II punto 2. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere" Tabella B Classe III);
- eliminazione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", per le emissioni E28, E30, E33 ed E46 del reparto ETP, e per le emissioni E36 ed E44 del reparto PA, del valore limite per l'inquinante "Piombo e suoi composti, espressi come Pb" alla luce della cessazione dell'utilizzo di additivi, generalmente ritardanti di fiamma, contenenti monossido di piombo;
- aumento al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del valore di portata massima dagli attuali 60.000 Nmc/h a 80.000 Nmc/h della emissione E1 ridenominata "Aspirazione polveri PA RECYCLE Cap. L";
- inserimento al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" della nuova emissione E49 "SCARICO TRAFILE PA RECYCLE Cap. L", con il valore limite per l'inquinante Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc, come già stabilito per le analoghe emissioni esistenti E31 ed E31bis "SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M" sulla base delle valutazioni che seguono. L'attività svolta rientra al punto 4.5.14 "STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI" dei Criteri CRIAER, che stabilisce il valore limite di 50 mg/Nmc di Sostanze organiche volatili. L'attività rientra anche all'Allegato 4.4 della D.G.R. 2236/09 e smi punto 3., che stabilisce il valore limite per i Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) pari a 20 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 20 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) stabilito dalla succitata D.G.R. 2236/09 e smi. Per tale nuova emissione dovrà essere prevista l'esecuzione delle misure di concentrazione e portata di odore, come già stabilito per l'emissione analoga E31-bis dalla prescrizione punto 9. del Paragrafo D.;
- inserimento al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" delle prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime delle nuove emissioni E48 "REPARTO ETP CAP. Q. - LINEE LFT3 E LFT4" ed E49 "SCARICO TRAFILE PA RECYCLE Cap. L";

- eliminazione al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del valore limite per l’inquinante COV alla emissione E1 “Aspirazione polveri PA RECYCLE Cap. L” , in quanto le aspirazioni sulle linee/fasi produttive che possono generare COV sono convogliate alla nuova emissione E49;
- eliminazione al punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” della emissione E45 “Taglio in acqua Linea Q0 CAP. Q”, in quanto relativa alla linea Q0 dismessa;
- eliminazione delle seguenti emissioni:
 - emissioni E2 “Pesatura SBS Cap. L”, E29 “Reparto SBS Cap. L” ed E42 “Aspirazione SBS Cap. L” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”,
 - emissione E43 “Taglio in acqua Linea D6 SBS – Cap L” dal punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”,
in quanto non ritenute più necessarie a seguito della riorganizzazione del reparto SBS e dell’aumento di portata dell’emissione E1;
- inserimento al punto 4. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”, della nuova emissione ER2 “VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO RIVESTITO - REPARTO ETP”, derivante da sfianto e ricambio d’aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- inserimento al punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” delle emissioni E50 ed E51 “Taglio in acqua PA RECYCLE - Cap. L”, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”, a seguito delle variazioni sopra riportate e del fatto che ad alcune delle prescrizioni relative alla messa in esercizio e a regime la Ditta ha già dato esecuzione.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/16 P.G.N. 18537, successivamente aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, in data 07/12/2018 prot. n. 106815, in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, e in data 03/02/2021 prot. n. 11046, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 01/03/2021 acquisita al PG/2021/31840, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EL1 – LABORATORIO CAP. Q – Pressa prova iniezione

EL2 – LABORATORIO CAP. Q – Cappa su muffola

EL8 – LABORATORIO CAP. M – Cappa su muffola

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI (176,8 kW, a metano)

ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (31 kW, a metano)

ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (34,8 kW, a metano)

ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (345 kW, a metano)

- ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M** (21 kW, a metano)
ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L (21 kW, a metano)
ET7 - CALDAIA SPOGLIATOI (210 kW a metano)
ET8 - CALDAIA EX CASA CUSTODE (20 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

- E26 - TAGLIO IN ACQUA LINEA B TPE CAP. L**
E34 - TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1
E35 - TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2
E37 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE CAP. L
E38 - TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M
E39 - TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q
E41 - TAGLIO IN ACQUA LINEA B5 CAP. TPE
E50 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE CAP. L
E51 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE CAP. L

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

- EMISSIONE ER1 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO ESTRUSO - REPARTO PA**
EMISSIONE ER2 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO RIVESTITO- REPARTO ETP

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e lucidatura di profili in legno, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE POLVERI PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a maniche in parallelo con pressostato differenziale

Portata massima	80.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

Metacrilato	5	mg/Nmc
-------------	---	--------

EMISSIONE N. E4 -BOX COLORI PA RECYCLE CAP. L

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – BILANCIA INSACCATRICE PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E21 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E27 – FORNO PULIZIA FILTRI OFFICINA

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

Il funzionamento del forno deve essere interbloccato dal malfunzionamento del postcombustore al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

EMISSIONE N. E28 – REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q1, Q2 e CARICO BICONI)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

(36.000 Nmc/h solo in caso di avaria o manutenzione dell'emissione E31bis)

Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E31bis - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
(36.000 Nmc/h solo in caso di avaria o manutenzione dell'emissione E31)		
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1 e LFT2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E40 – ASPIRAZIONE TPE Cap. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E44 – ASPIRAZIONE POLVERI PA Cap. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E46 – ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q e LINEE LFT3 e LFT4

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONI N. ES1, ES2, ES3, ES4 (Cap. Q), ES5, ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E47 – IMPIANTO PULIZIA TERMICA

Impianti di abbattimento: [prefiltri metallici, filtri metallici – filtri sintetici piani o ondulati - filtri a tasche con pressostato differenziale] e [filtro adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione annessa con pressostato differenziale]

Portata massima	7.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E48 – REPARTO ETP CAP. Q. - LINEE LFT3 E LFT4

Impianti di abbattimento: coalescer a rete

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E49 – SCARICO TRAFILE PA RECYCLE CAP. L

Impianti di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E31bis ed E46 entro tre anni** dal 15/03/2019 (data di rilascio di precedente aggiornamento dell'AUA); nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E31bis ed E46**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E31bis ed E46** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E48, E49** ed alle **emissioni modificate E1, E4, E20** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E48, E49** ed alle **emissioni modificate E1, E4, E20**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. E48, E49** ed alle **emissioni modificate E1, E4, E20** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite

raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

11. Dal momento che la Ditta ha provveduto in data 15/06/2021 alla messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata N. E33 per la sola linea LFT1, la Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio della **Linea LFT2** di cui alla **emissione modificata N. E33 entro tre anni** dal 24/12/20 (data di rilascio di precedente aggiornamento dell'AUA); nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tale Linea LFT2, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale Linea LFT2.
12. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio dell'impianto Linea LFT2 di cui alla **emissione modificata N. E33**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
13. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
14. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E33** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (con funzionamento di LFT1 e LFT2) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
15. Gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella "*Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017*" e nella Tavola "*2_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)*", allegate alla istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 07/07/17, devono essere effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio del precedente aggiornamento di AUA, rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/17 prot. 98528. **Entro tre mesi** dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì.
16. **Nei cinque anni successivi** alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
17. In relazione alle disposizioni in merito alle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, a seguito della messa in esercizio degli impianti delle **emissioni N. E31bis e E49** di cui ai precedenti punti 4. e 9., di **misure di concentrazione (ouE/m³) e di portata di odore (ouE/s) in uscita da tali emissioni**. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa in esercizio dell'impianto, mediante due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI 13725 e con una portata in ingresso allo scrubber almeno pari alla metà della portata complessiva. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.
18. A seguito dell'aumento della capacità produttiva la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio di tutte le emissioni indicate al punto 1. del presente paragrafo D. (con esclusione degli sfiati dei silos ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 e ES6) in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta, che dovrà essere comunicata tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it),

copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

19. Relativamente alla **emissione N. E23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
 - controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
 - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
 - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
 - autocontrollo annuale delle emissioni;
 - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 27.
20. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1, E3, E19, E21, E24, E28, E30, E33, E36, E40, E42, E44, E46 ed E47** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite con l'esclusione delle "Polveri totali") e delle **emissioni N. E2, E4, E23, E27, E31, E31bis, E48 ed E49** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
21. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali" alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E28, E29, E30, E33, E36, E40, E42, E44, E46, E47, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile (trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa per tutte le emissioni e vista la particolarità del filtro a sostituzione per l'emissione E47), devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 27. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
22. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'acqua presente negli scrubber di cui alle **emissioni N. E31, E31bis ed E49** con una periodicità opportuna al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 27.
23. In caso di avaria o di manutenzione di uno degli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31 ed E31bis** che funzionano in parallelo, l'intero flusso emissivo potrà essere convogliato all'altro impianto di abbattimento e la portata del corrispondente punto di emissione potrà superare il valore massimo di 18.000 Nmc/h fino ad un valore massimo di 36.000 Nmc/h solamente per i tempi strettamente necessari al ripristino. La Ditta deve provvedere alla annotazione sul **registro** di cui al successivo punto 27. dell'inizio e del termine di tali eventi con funzionamento con portata maggiore di 18.000 Nmc/h, riportando anche le cause.
24. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafilte/estrusori deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.
25. Relativamente all'impianto di abbattimento a carboni attivi installato sulla **emissione N. E47**:
 - a) i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque non oltre due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**, avvenuta in data 27/05/2021, o dalla data della precedente sostituzione. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al punto 27;
 - b) dovrà essere verificata l'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi attraverso la misura gravimetrica di una massa prestabilita. Tale controllo dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale a partire dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**, avvenuta in data 27/05/2021; i risultati delle misure gravimetriche dovranno essere annotati sul **registro** di cui al punto 27;
26. La ditta dovrà eseguire alla **emissione N. E47** tre determinazioni della concentrazione di odore mediante analisi dell'Olfattometria Dinamica secondo la norma UNI EN 13725 da effettuarsi secondo la seguente modalità:
 - a) la prima in sede di messa a regime dell'impianto;
 - b) la seconda dopo un anno dalla messa a regime dell'impianto;
 - c) la terza subito prima della sostituzione dei filtri a carbone attivo (da eseguirsi comunque entro due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**);

- d) **entro un mese** dalla data di ciascuna determinazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una relazione nella quale sia evidenziata la concentrazione di odore dell'effluente campionato (espresso in OUe/Nmc), la portata volumetrica e di conseguenza la portata di odore (espressa in OUe/h) dell'emissione, facendo riferimento anche ai risultati delle misurazioni gravimetriche eseguiti sui carboni attivi ai sensi del punto 25. lettera b);
27. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati dei controlli e della rigenerazione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. E23**, così come richiesto al precedente punto 19;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E28, E29, E30, E33, E36, E40, E42, E44, E46, E47, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6**, così come richiesto al precedente punto 21;
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione totale dell'acqua effettuata agli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31, E31bis ed E49**, così come richiesto al precedente punto 22.
 - dovranno essere annotati la data e l'orario dell'inizio e del termine degli eventi con funzionamento con portata maggiore di 18.000 Nmc/h per le **emissioni N. E31 ed E31bis**, riportando anche le cause, così come richiesto al precedente punto 23;
 - dovranno essere annotati le operazioni di sostituzione dei carboni attivi di cui all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione N. E47** ed i dati delle misure gravimetriche eseguite sugli stessi, come richiesto al precedente punto 25. lettere a) e b).

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.** è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23.02.2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04.03.2016, e successive modifiche e integrazioni, per l'impianto sito nel **Comune di Forlì (FC), Via Mastro Giorgio n. 1;**

Dato atto che l'AUA suddetta è comprensiva anche di:

- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B) per il recupero di rifiuti plastici;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale suddetta, presentata da "**CELANESE PRODUCTION ITALY srl**" ad Arpa e in data 01.03.2021, acquisita al protocollo PG/2021/31840 relativa a specifiche modifiche dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera";

Evidenziato che dalla comunicazione di modifica non sostanziale relativa alle emissioni in atmosfera dell'AUA vigente risultavano apportate modifiche anche alla comunicazione relativa al recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in quanto si riferiva l'intenzione di utilizzare i mulini che verranno installati nel futuro reparto "PA Recycle" anche per la macinazione di rifiuti;

Dato atto pertanto che con nota PG n. 66565 del 28.04.2021 è stato chiesto alla ditta di trasmettere di specifica documentazione integrativa relativa alla comunicazione rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 ed inoltre è stato chiesto al Comune di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, oggetto di modifica, precisando inoltre se gli immobili interessati dallo svolgimento di tale attività sono in possesso di agibilità;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.** in data 26.05.2021, acquisita al PG/2021/83090, dalla quale risultano in particolare le seguenti modifiche:

- spostamento dell'area di messa in riserva dei rifiuti dalla tettoia U al fabbricato individuato sulla planimetria con la lettera T;
- sostituzione dei due mulini precedentemente utilizzati per il recupero rifiuti con tre nuovi mulini di capacità complessivamente inferiore ai precedenti, collocati nel fabbricato individuato sulla planimetria con la lettera L;

Considerato che la documentazione di cui sopra risultava incompleta e che pertanto, con nota PG n. 85245 del 28.05.2021, è stato chiesto alla ditta di fornire le informazioni mancanti, con particolare riferimento a quanto di seguito evidenziato:

- *"descrizione delle modalità di verifica e di attestazione delle caratteristiche del materiale al fine di poterlo considerare conforme alle norme UNIPLAST 10667 sia nel caso in cui i rifiuti siano utilizzabili direttamente sia nel caso in cui sia necessaria una preventiva macinazione. A tal proposito si evidenzia che nel Elaborato "flusso di recupero rifiuti rev. 20.11.2018" trasmesso in occasione di una precedente modifica, dopo la fase di macinazione era prevista sul materiale depositato un'analisi di laboratorio. Si chiede pertanto di chiarire come si intende attestare la conformità alla norma UNIPLAST 10667 (indicando in maniera completa la specifica norma di riferimento) se il materiale*

derivante dalla macinazione viene trasportato direttamente all'estrusione, integrando inoltre il "Flusso recupero rifiuti rev. 21/05/2021" con la fase di verifica";

Vista la documentazione acquisita al PG n. 100757 del 28.06.2021, con cui la ditta **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.** ha trasmesso la documentazione mancante;

Evidenziato in particolare che dalla relazione tecnica prodotta dalla ditta risulta quanto segue:

- i tre nuovi mulini utilizzati per la macinazione dei rifiuti saranno direttamente collegati alle linee di estrusione senza prevedere uno stoccaggio intermedio degli end of waste derivanti dall'attività di recupero tramite macinazione;

Valutato che tale configurazione impiantistica non consente di effettuare le verifiche analitiche per determinare la conformità del materiale macinato alla norma UNI 10667 e la cessazione della qualifica di rifiuto, ottenendo gli esiti di tali verifiche prima dell'invio alla successiva lavorazione di estrusione che non fa parte delle operazioni di recupero R3;

Vista pertanto la nota PG n. 108891 del 12.07.2021, con cui è stata inviata alla ditta la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, contenente **i motivi che ostano all'accoglimento della comunicazione di modifica in oggetto** relativamente all'endoprocedimento "comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06", di seguito riportati:

- l'invio, senza soluzione di continuità, del granulo macinato agli estrusori non permette di effettuare le verifiche analitiche per determinare la conformità del materiale alla norma UNI 10667, verifiche necessarie per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto e pertanto la conclusione dell'operazione di recupero R3.

Dato atto che nella medesima comunicazione sono state indicate le seguenti modifiche necessarie al progetto ai fini del superamento dei motivi ostativi così come sopra riportati:

- individuare modalità di gestione del ciclo di recupero dei rifiuti inviati ai mulini di macinazione che permettano di accertare la conformità alla norma UNI 10667 mediante le verifiche analitiche indicate, ottenendo gli esiti prima dell'invio agli estrusori;

Vista la nota acquisita al PG n. 112843 del 19.07.2021, come rettificata con documentazione acquisita al PG n. 122218 del 04.08.2021, con cui la ditta trasmette le proprie osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con le quali afferma, tra l'altro, quanto segue:

"L'azienda ha sostanzialmente rivisto e rielaborato le proprie modalità di gestione del ciclo di recupero rifiuti prevedendo la cessazione della qualifica di rifiuto e la classificazione come End of Waste di ogni lotto di rifiuti nella fase di selezione degli stessi, con successivo deposito degli Eow in area di stoccaggio provvisorio ed effettuazione di analisi a campione che permettano di verificarne la conformità alla norma UNI 10667.

Solo successivamente agli esiti positivi delle analisi gli EoW verranno inviati al ciclo produttivo per la produzione di granulo termoplastico, che prevede inizialmente una fase di macinazione per l'ottenimento di materiali di granulometria idonea, e successivamente l'invio alle trafilare per la fase di estrusione."

Considerato che l'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto", al comma 2 del D.Lgs. 152/06 prevede che *"L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. ..."*;

Ritenuto che la documentazione presentata permetta di superare i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con la suddetta nota PG n. 108891 del 12.07.2021;

Evidenziato che l'impianto in oggetto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.P. n. 372/81826 del 24.08.2010, con l'esclusione, in considerazione dei limitati impatti attesi, dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Considerato che le modifiche apportate non comportano variazioni dei quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto, che resta confermata l'effettuazione dell'operazione di recupero R3 e che i rifiuti continuano ad essere depositati e recuperati al coperto;

Ritenuto che le modifiche apportate siano da considerarsi non sostanziali ai fini dell'AUA in relazione alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.R. 59/13, e che non rientrino, altresì, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)”*;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che con nota PG n. 66565 del 28.04.2021 è stato chiesto al Comune di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, oggetto di modifica, con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando inoltre se gli immobili interessati dallo svolgimento di tale attività sono in possesso di agibilità;

Acquisito al PG n. 85549 del 31.05.2021, il parere del Comune di Forlì – Servizio Urbanistica Ambiente, da cui risulta quanto segue:

“... Verificato:

- *Che l'area interessata dall'impianto come individuata nelle planimetrie allegate alla richiesta in oggetto è classificata:*
 - *in parte come **zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;***
 - *in parte come **ambito produttivo di POC di nuova previsione, soggetto a piano attuativo preventivo (PUA o progetto unitario) – denominato D3.2-12 – art. 108 delle Norme di POC***
- *Che l'attività oggetto dell'istanza di AUA riguarda il trattamento dei rifiuti ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06;*
- *Che ai sensi dell'art. 1.2.5 “Disciplina degli usi” delle Norme di RUE d'Unione, la destinazione funzionale corrispondente all'attività di recupero rifiuti da svolgersi corrisponde all'Uso C9 – Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottamai ed altri);*
- *Che ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE e dell'art. 101 delle Norme di POC l'Uso C9 è ammesso nei lotti produttivi non confinanti con ambiti residenziali, quali il terreno in esame, e che pertanto tale uso è insediabile sul terreno indicato nell'istanza di AUA ai sensi del combinato disposto degli art. 56 e 60 delle Norme di RUE e degli art. 108 e 101 delle Norme di POC;*

SI DICHIARA

la compatibilità urbanistica dell'attività di recupero di rifiuti nel sito individuato nella planimetria allegata all'istanza in atti (...).”;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto.

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla D.G.P. n. 372/81826 del 24.08.2010 relativa alla verifica di assoggettabilità (screening);

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 122218 del 04.08.2021 denominato “Lay generale Aree Rifiuti”, datato 16.07.2021, scala 1:2.500, a firma dell'ing. G. Lombardi

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **CELANESE PRODUCTION ITALY S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Forlì – Via Mastro Giorgio n. 1, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel Comune di **Forlì (FC) – Via Mastro Giorgio n. 1**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	150102	R3-R13	400	1.000	1.000
6.2 - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105	R3-R13	5.000	17.000	17.000

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come

modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

- 5) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto e successive integrazioni inerente :

- il Reparto ETP in cui verranno inserite le linee LFT3 e LFT4;
- il Reparto SBS in cui si avrà la conversione in lavorazione poliammide

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale allegata all'istanza da cui si evince che l'attività svolta in via Mastro Giorgio, 1 con le modifiche apportate rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì e ci si riserva comunque l'eventuale verifica post-operam dell'impatto acustico successivamente all'avvio della nuova configurazione impiantistica;

Considerato che al punto 1 dell'Allegato D della determinazione dirigenziale aggiornata n. DET-AMB- 2019-1202 rilasciata alla ditta dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/03/2019 prot. 24049 si prescriveva: "*entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la nuova potenzialità produttiva dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpae – Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche , la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)*"

Viste le varie modifiche apportate negli anni e che, agli atti d'ufficio, non risulta essere l'attività produttiva giunta ancora a pieno regime;

Atteso pertanto che si ritiene di acquisire una relazione riportante un rilievo fonometrico sullo stato attuale e che evidenzi gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime;

Dato atto che si ritiene opportuno sostituire l'allegato D della determinazione dirigenziale aggiornata n. DET-AMB-2019-1202 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/03/2019 prot. 24049 con il presente allegato ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. **entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale** dovrà essere inoltrata all'Autorità competente la relazione acustica a firma di tecnico competente in acustica ambientale riportante i risultati dei rilievi fonometrici effettuati post operam con l'attività produttiva attuale e comprensiva anche della nuova conformazione impiantistica oggetto di modifica non sostanziale. La relazione dovrà attestare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 diurni e notturni e dovrà evidenziare gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime. Qualora le fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)

2. **si ribadisce** che entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la potenzialità produttiva a pieno regime dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpaè –Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche , la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)
3. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a disculpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.